



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11**

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2025

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. PACILEO Giuliano - Sindaco	Sì	10. NARDULLI Elena - Consigliere	Sì
2. BAZZONI Benedetta - Consigliere	Sì	11. PAGGI Battistino - Consigliere	Sì
3. BERGANTIN Matteo - Consigliere	Sì	12. ROSSI Stefano - Consigliere	Sì
4. CAIAZZO Catello - Consigliere	Sì	13. ROSSONI Melissa - Consigliere	Giust.
5. CAVALLINI Bruno - Consigliere	Sì	14. SANDRIN Elisa Francesca - Consigliere	Sì
6. GALLINA Paolo - Consigliere	Sì	15. TOSCANI Pierangelo - Assessore	Giust.
7. GAMBARO Simone - Assessore	Sì	16. ZAMPAGNI Angela - Assessore	Sì
8. MOIA Marianna - Consigliere	Sì	17. BAIESI Valerio - Assessore	Sì
9. MONFRINOLI Rosa Maria - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	15
		Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Generale PASSARO Dott. Armando, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco PACILEO Giuliano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e che pertanto l'impianto normativo rimane invariato;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2022 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed*

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- *la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;*

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cameri risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore con prot. 7457 del 10.04.2024, riferito agli anni 2024 e 2025, che prevede il valore per l’anno 2025 ammontante a € 1.795.687,00;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, del legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano e attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che l'ente di governo d'ambito CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario;

- *Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "..." Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard..."*

Dato atto quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF, il

Consorzio ha tenuto conto dei fabbisogni standard relativamente al Comune di Cameri per la stesura del PEF 2025.

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2025 di € 1.795.687,00 così ripartiti;

COSTI FISSI	€ 515.121,00
COSTI VARIABILI	€ 1.280.566,00

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'Allegato B);

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2 ;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

- Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif¹ che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 per l'attuazione del riconoscimento "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis D.L.124/2019 e del DPCM 21.01.2025 n. 24 che istituisce a decorrere dal 01.01.2025 una nuova componente perequativa *UR3a* pari a 6,00 euro/utenza.

E che tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione. A seguito dell'applicazione dei principi in materia di trasparenza dettati dalla deliberazione 444/2019/R/rif, le bollette devono necessariamente portare alcune informazioni minime in relazione alla natura delle componenti perequative e alla loro valorizzazione.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto della relazione dell'Assessore al bilancio/Sindaco;

dichiarata aperta la discussione sono intervenuti i Consiglieri: Cavallini Bruno, Battistino Paggi, Gallina Paolo.

ultimata la discussione;

Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 12;

Voti contrari: n. 3 (Paggi Battistino, Rossi Stefano, Bergantin Matteo);

Astenuti: nessuno

Su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

a) di approvare per l'anno 2025:

- il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato CAVBN Consorzio Area Vasta Basso Novarese quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
- le tariffe del tributo TARI anno 2025 che ne derivano contenute all'Allegato B;

b) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che verranno inserite in fase di elaborazione della bollettazione:

- *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad euro 0,10 per utenza per anno;
- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad euro 1,50 per utenza per anno.
- *UR3a*, per l'attuazione e riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche sociali disagiate pari ad euro 6,00

c) di quantificare in € 1.795.687,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;

d) di stabilire che il pagamento della TARI per l'anno 2025 avvenga con le seguenti scadenze;

1^ rata	2^ rata
31 agosto 2025	31 ottobre 2025

e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge, riportante il seguente esito.

Voti favorevoli: n. 12;

Voti contrari: n. 3 (Paggi Battistino, Rossi Stefano, Bergantin Matteo);

Astenuti: nessuno

Su n° 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2025

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Area Ragioneria	Favorevole	17/06/2025	VECCHIO Dott.ssa Tiziana
Area Ragioneria	Favorevole	17/06/2025	VECCHIO Dott.ssa Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente

PACILEO Giuliano

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente

PASSARO Dott. Armando